



CITTÀ DI JESOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2016/54 DEL 23/06/2016

ASSEGNATA AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE

OGGETTO: VARIANTE VERDE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 16/03/2015, N. 4: APPROVAZIONE.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

PREMESSO:

- che il comune di Jesolo è dotato di piano regolatore generale (PRG), approvato dalla giunta regionale veneta in data 04/08/1977 con delibera n. 3425, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l'intero territorio risulta quella successivamente approvata con provvedimenti della giunta regionale n. 2652 del 4/08/2000, n. 1979 del 19/07/2002, n. 1145 del 18/04/2003 e n. 812 del 08/04/2008, con provvedimento del consiglio comunale n. 56 del 10/04/2007 e con gli ulteriori provvedimenti della giunta regionale n. 3313 del 03/11/2009 e n. 1334 dell'11/05/2010;
- che l'art. 7 della l. r. 16/03/2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" prevede che chiunque abbia interesse possa presentare una richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;
- il comune ha avviato la procedura di una variante al PRG ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 50 della l. r. 27/06/1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e ss.mm.;
- che, in attuazione alla succitata previsione legislativa, con delibera di giunta comunale del 01/09/2015, n. 240 è stato approvato l'avviso pubblico;
- che il succitato avviso è stato pubblicato all'albo pretorio dal 02/09/2015 al 02/10/2015;
- che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso, entro i successivi 60 giorni sono pervenute n. 10 istanze e fuori termine n. 1 istanza, ad integrazione di una già presentata;
- che l'unità organizzativa urbanistica e cartografico ha esaminato le suddette istanze riportando per ciascuna un'analisi dello stato di fatto, una breve sintesi delle richieste ed una proposta di accoglimento o meno, che fanno parte del documento "Relazione tecnico-illustrativa" al protocollo n. 2016/12492 del 03/03/2016;
- che le proposte di riclassificazione degli interessati, sono meritevoli di accoglimento attraverso l'approvazione di una specifica variante urbanistica denominata "variante verde".

ATTESO che, in relazione alle suddette richieste, si è reso necessario elaborare la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), regolamentata dall'art. 12 del d. lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm. e prevista dall'art. 4 della l.r. 23/04/2004, n. 11 e ss.mm., e lo screening di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) secondo la guida metodologica prevista dalla d.g.r. 2299/2014, redatto dallo studio Terre s.r.l.

VISTA la proposta di "variante verde" al PRG, redatta in data 01/03/2016 prot. 12492 dall'unità organizzativa urbanistica e cartografico ed integrata in data 01/06/2016 prot. 35794, la quale è composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnico-illustrativa	Prot. 2016/12492
NTA Vigente / Variante	Prot. 2016/12492
Tavola PRG n. 13.1 Vigente/Variante	Prot. 2016/12492

Asseverazione di compatibilità idraulica	Prot. 2016/11024
Dichiarazione di non necessità della Valutazione d'Incidenza (ai sensi dell'ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09/12/2014)	Prot. 2016/12960
Rapporto ambientale preliminare	Prot. 2016/35794

RILEVATO:

- che la valutazione delle istanze presentate è avvenuta sulla base della coerenza con il principio del contenimento del consumo di suolo, enunciato all'art. 7 della l.r. 16/03/2015, n. 4, nonché della conformità con la pianificazione vigente;
- che, ai sensi della circolare del presidente della giunta regionale dell'11/02/2016, n. 1, le zone in cui ricadono le aree oggetto delle istanze accolte ai fini dell'annullamento della capacità edificatoria sono oggetto di riclassificazione urbanistica;
- che in conformità alla circolare regionale stessa tutte le zone di attuale appartenenza delle aree oggetto delle istanze accolte vengono trasformate, secondo quanto esposto nella relazione tecnico-illustrativa, nelle zone sotto indicate:
 - "E2-1 di valore agricolo-produttivo" puntuale, a seguito dell'art. 27 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG, di cui si individua la numerazione progressiva alla quale associare l'inedificabilità;
 - "verde privato", di cui all'art. 87 delle NTA del PRG vigente, articolo che norma le pertinenze di aree private già edificate o edificabili, prive di capacità edificatoria;
- che la variante parziale al PRG in oggetto può essere attuata con la procedura prevista dall'art. 50, commi 6 e 7, della l.r. 27/06/1985, n. 61 del e ss.mm..

ATTESO che:

- con delibera consiglio comunale del 10/03/2016, n. 21 è stata adottata la variante parziale al piano regolatore generale vigente, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16/03/2015, n. 4 per la riclassificazione di aree edificabili;
- la procedura prevista dall'art. 20 della l.r. 23/04/2004, n. 11 si è svolta regolarmente con il deposito presso la segreteria generale del Comune dal 24/03/2016, dandone contestualmente notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, e con il deposito presso la segreteria dell'amministrazione della città metropolitana di Venezia, che ha attestato l'avvenuto deposito e contestuale pubblicazione per 10 giorni dal 24/03/2016 e che ha comunicato che durante il periodo di deposito e nei venti giorni successivi non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;
- che in data 01/04/2016, con nota prot. 2016/20506, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del dipartimento difesa del suolo e delle foreste – sezione bacino idrografico litorale Veneto.

VISTO il parere favorevole con prescrizioni della regione Veneto n. 120 del 17.05.2016, già ottemperato nelle integrazioni in data 01/06/2016 prot. 35794, relativo alla procedura di parere di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) sulla base della quale si ritiene di non assoggettare la variante alla procedura V.A.S. nonché alla valutazione d'incidenza ambientale.

DATO ATTO che il presente provvedimento, sebbene privo di riflessi diretti e indiretti sul patrimonio dell'ente, comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria conseguenti alla modifica della tassazione (IMU) prevista per le aree riclassificate, che sono state stimate dall'ufficio competente, sulla base delle istanze considerate accoglibili, per un importo totale pari a € 17.918,77.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16/03/2015, n. 4, la variante verde al PRG per la riclassificazione di aree edificabili, composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnico-illustrativa	Prot. 2016/12492
N.T.A. Vigente / Variante	Prot. 2016/12492
Tavola PRG n. 13.1 Vigente/Variante	Prot. 2016/12492
Asseverazione di compatibilità idraulica	Prot. 2016/11024
Dichiarazione di non necessità della Valutazione d'Incidenza (ai sensi dell'ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09/12/2014)	Prot. 2016/12960
Rapporto ambientale preliminare	Prot. 2016/35794

3. di recepire, sulla base del parere espresso dalla commissione regionale per la valutazione ambientale strategica in data 17.05.2016, n. 120, la verifica della non necessità della valutazione d'incidenza e la non assoggettabilità alla valutazione ambientale e strategica della variante in oggetto, nonché le seguenti prescrizioni:
- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
 - devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle autorità ambientali:
 - Arpav di Venezia n. 39938 del 20.04.2016;
 - Soprintendenza Belle arti e Paesaggio di Venezia e Laguna, n. 5270 del 22.04.2016;
 - devono essere recepite le o prescrizioni Vinca;
4. di indicare l'unità operativa urbanistica e cartografico quale ufficio incaricato all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 50, commi 6 e 7, della l.r. 27/06/1985, n. 61 e ss.mm.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Otello Bergamo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.